



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIACOMO PUCCINI"  
Scuola Primaria e Secondaria di primo grado  
Via Puccini, 23 – 43123 Parma  
e-mail: pric833007@istruzione.it  
tel. 0521/487575 – Fax 0521/495074 – C.F. 92016560341

Prot. n. 2987/C14 del 01/09/2015

**CONTRATTO DI INCARICO SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO  
ASSICURATIVO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/16**

L'anno 2015, il giorno 01 del mese di settembre, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra

1) Michele Salerno in qualità di dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo Giacomo Puccini (d'ora in poi l'Istituto, o IS, o Ente), con sede in 43123 Parma Via Giacomo Puccini 23, Cod. Fisc. 92016560341 – Codice meccanografico PRIC833007 e per dare esecuzione al decreto prot. 2986/C14 del 01/09/2015;

e

2) Rosa Graiani, nella sua qualità di legale rappresentante della Assibroker Consulting S.r.l. (d'ora in poi il Broker) sede in 43013 Langhirano (PR) Via Del Popolo, 33 Cod. Fisc. 02301700346

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

Il Broker si impegna ad espletare l'Istituto l'incarico di cui al successivo articolo 1 e seguenti alle condizioni sotto riportate:

**ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO**

Il presente contratto disciplina l'affidamento dell'appalto del servizio di consulenza ed assistenza per la gestione tecnica ed amministrativa del programma assicurativo globale dell'Istituto a soggetto che esercita attività di mediazione (Broker), regolarmente iscritto nel Registro Unico degli Intermediari di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209.

**ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

Il Broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di supporto in materia assicurativa ed in particolare ad effettuare le seguenti attività specialistiche:

1. analisi della situazione assicurativa in corso;
2. analisi delle situazioni di rischio relative all'attività dell'Istituto, con individuazione e segnalazione di eventuali coperture assicurative mancanti, nonché aggiornamento e/o modifica dei contratti assicurativi in corso ai fini di conservare e/o migliorare nel tempo la loro efficacia e convenienza sia sotto il profilo della copertura dei rischi sia sotto il profilo economico, in conformità alle leggi vigenti;
3. in relazione al punto precedente, il Broker dovrà formulare il Piano assicurativo ottimale dell'Ente;
4. gestione del portafoglio assicurativo dell'IS nel massimo interesse di quest'ultima secondo criteri di efficacia, efficienza e razionalità;
5. predisposizione dei capitolati speciali di appalto in materia assicurativa, opportunamente aggiornati all'evoluzione legislativa, giurisprudenziale e di mercato;
6. gestione dei danni e dei sinistri sia attivi sia passivi, provvedendo per conto e nell'interesse dell'Ente all'espletamento delle pratiche necessarie alla definizione delle controversie, fatta salva la piena facoltà dell'IS di accettare o meno le liquidazioni dei sinistri che verranno proposte;

7. aggiornamento periodico dello stato dei sinistri con cadenza almeno trimestrale e predisposizione del profilo di rischio con scadenza annuale;
8. monitoraggio delle novità o modifiche normative/legislative finalizzate a mantenere costantemente aggiornato l'Ente sul mutamento dei rischi o individuare tempestivamente l'insorgenza di nuovi;
9. gestione amministrativa delle polizze;
10. consulenza ed assistenza in ogni situazione avente interesse assicurativo;
11. entro tre mesi dalla data di scadenza delle polizze il Broker deve provvedere a revisionare il programma assicurativo e a redigere le relazioni sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere e sulle indicazioni, suggerimenti, proposte volte a migliorare e salvaguardare la copertura assicurativa dell'Istituto;
12. redazione annuale del sommario di polizza, per consentire al Responsabile dell'Ente un pronto monitoraggio del Programma Assicurativo esistente.

### **ART. 3 – OBBLIGHI DEL BROKER**

Il Broker si impegna, altresì, al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:

- esecuzione dell'incarico in oggetto secondo i contenuti e modalità di cui al precedente art. 2 con la diligenza tecnica richiesta dalla fattispecie e nell'esclusivo interesse dell'Ente;
- trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- obbligo di mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- divieto di stipulare contratti assicurativi in nome e per conto dell'Ente.

Il Broker si impegna a relazionare in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome dell'IS, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all'Amministrazione dell'Istituto.

Le proposte del Broker non sono vincolanti per l'Istituto, che si riserva la facoltà di riceverle o disattenderle senza che dal Broker stesso possano essere sollevate eccezioni di sorta. La IS rimane estranea ai rapporti di collaborazione che il Broker dovesse avere con altre Società e/o con collaboratori esterni alla propria.

Il Broker si impegna ad avvisare tempestivamente l'Ente dei rinnovi e dei premi in scadenza, al fine di evitare scoperture assicurative, oltre che ad avvisare tempestivamente delle eventuali prescrizioni per tutti i sinistri che si verificheranno, in modo da consentire all'IS di interromperle.

Il versamento dei premi assicurativi alle compagnie avverrà da parte dell'Istituto per mezzo del Broker. Tale pagamento concreta, a tutti gli effetti, il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile. Il Broker contestualmente ai versamenti dei premi si impegna a rilasciare all'Ente le polizze e/o appendici e/o ricevute emesse dalle compagnie assicurative, debitamente quietanzate.

Ogni comunicazione inerente le assicurazioni dell'Istituto avverrà per tramite del Broker stesso, ivi comprese le denunce in caso di sinistro.

Il Broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali fosse chiamata a rispondere l'Ente che, fin d'ora, si intende sollevato ed indenne da ogni pretesa.

Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente contratto.

### **ART. 4 – OBBLIGHI A CARICO DELL'ENTE**

L'Ente autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie Assicuratrici.

L'Ente trasferisce al Broker le polizze attualmente in essere per assicurare la migliore gestione.

L'Ente si impegna a versare al Broker i premi inerenti i contratti assicurativi entro i termini previsti dalle polizze. L'Istituto provvede al pagamento del premio all'Assicuratore per il tramite del Broker.

L'Ente si impegna inoltre a:

- non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
- inserire in ciascun capitolato speciale d'appalto la provvigione da remunerare al Broker incaricato per il tramite delle Compagnie di Assicurazione. Tale provvigione rimarrà fissa e non variabile per tutta la durata dell'incarico;
- prescrivere alle compagnie, in occasione del bando di gara, l'inserimento in polizza della "clausola broker" a favore dell'aggiudicatario.

#### **ART. 5 – COMPENSI DEL BROKER**

Il compenso per l'attività di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporterà alcun onere diretto a carico dell'Istituto, in quanto la remunerazione sarà a carico delle compagnie con le quali verranno stipulate le coperture assicurative ed è fissato come segue: non superiore al 18% nei rami Polizza Infortuni – Rct/Rco – Tutela Giudiziaria per tutta la durata dell'incarico; dette provvigioni si intenderanno applicate sui premi al netto delle imposte. Detto compenso non potrà mai costituire un onere aggiuntivo per l'IS, ai sensi dell'art. 1758 Codice Civile.

Il Broker non potrà pretendere dall'Ente alcun compenso ulteriore, né rimborso spese di sorta, per le attività oggetto del presente contratto.

Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.

#### **ART. 6 – DIVIETO DI SUBAPPALTO**

E' vietato al Broker di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio in oggetto.

#### **ART. 7 – DURATA**

Il servizio ha durata dal 01.09.15 al 31.08.16.

#### **ART. 8 – OBBLIGHI DELLA SOCIETA' DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE**

Il Broker si impegna ad osservare le vigenti norme in materia di igiene e sanità e sicurezza del personale dipendente, oltre che in attuazione dei contratti collettivi di lavoro da applicarsi per categorie assimilabili e nelle località ove l'attività si svolge.

Resta altresì espressamente convenuto che il personale del Broker deve essere assoggettato, a cura e spese del medesimo, a tutte le assicurazioni assistenziali, previdenziali ed assicurative a favore dei prestatori di lavoro prescritte dalle leggi generali e speciali, nonché ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

#### **ART. 9 – SPESE ED ONERI CONTRATTUALI**

Tutte le spese dipendenti e conseguenti alla stipula del presente contratto a scrittura privata non autenticata sono comunque a carico del Broker.

#### **ART. 10 – CONTROLLI – ADEMPIMENTO – RISOLUZIONE**

Qualora siano riscontrate gravi inadempienze rispetto alle modalità di prestazione del servizio, l'Ente si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente in qualsiasi momento dal contratto.

Il contratto si intende revocato nel caso di fallimento del Broker.

L'Istituto si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Codice Civile, a tutto rischio del Broker, mediante semplice comunicazione a mezzo PEC, in caso di frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, oppure in caso di:

- grave violazione degli obblighi contrattuali non eliminati dal Broker anche a seguito di diffide formali dell'Ente;

- violazione della normativa vigente in materia di assunzioni del personale o mancata assicurazione del personale medesimo presso gli Enti previdenziali ed assistenziali;

ed inoltre nei casi di:

- cessazione dell'azienda, cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico del Broker;

- subappalto;

- cessione del contratto o del credito;

- interruzione del servizio;

A seguito della risoluzione del contratto l'Ente affiderà il servizio ad altra società di brokeraggio assicurativo, con l'obbligo del Broker di risarcire all'IS ogni ulteriore spesa o danno.

#### **ART. 11 – CONTROVERSIE**


Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato è competente il Foro di Parma.

**ART. 12 - TUTELA DELLA PRIVACY**


Al fini e per gli effetti del Decreto Legislativo nr. 196/2003 le parti reciprocamente forniscono il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali compresi nel presente contratto per i fini e gli adempimenti connessi allo stesso.

Atto letto, approvato e sottoscritto.


Assibroker Consulting srl



**ASSIBROKER**  
CONSULTING R




Il dirigente scolastico  
Prof. Michele SALERNO




Si approvano espressamente, ai sensi dell'art. 1341 Cod. Civ., le seguenti clausole contrattuali 3, 4, 6, 7, 9, 10 e 11

Assibroker Consulting srl



**ASSIBROKER**  
CONSULTING R



Il dirigente scolastico  
Prof. Michele SALERNO

